

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 127

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 giugno 2011)

INDICE

CARDIELLO: sulle carenze della stazione ferroviaria di Battipaglia (Salerno) (4-03821) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>)	Pag. 4083
COMPAGNA: sul recepimento della risoluzione ONU n. 48/134 relativa alle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (4-05188) (risp. SCOTTI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4084
D'ALIA: sulla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai vigili del fuoco (4-03113) (risp. PALMA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4086
FERRANTE, DELLA SETA: sull'esercizio del diritto di voto ai <i>referendum</i> del 12-13 giugno 2011 da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (4-05273) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4088
LANNUTTI: sulle strategie gestionali della direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali (4-04378) (risp. GALAN, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	4091
MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia: sulle alterazioni subite dalla collezione archeologica del museo di storia naturale di Verona a seguito del trasferimento nei locali dell'ex arsenale militare austriaco (4-04671) (risp. GALAN, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	Pag. 4094
PETERLINI ed altri: sulla riapertura dei termini per la regolarizzazione di <i>colf</i> e badanti (4-03547) (risp. VIALE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4099
PIGNEDOLI: sulla regolarizzazione del lavoro domestico degli extracomunitari (4-04131) (risp. VIALE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4101
POLI BORTONE: sulla messa in sicurezza di un tratto della strada statale 16 nel territorio del comune di Bari (4-04436) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i>)	4102
RUSCONI: sulla chiusura dell'Istituto italiano di cultura di Grenoble (4-05285) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4109

CARDIELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

lo snodo ferroviario di Battipaglia (Salerno) riveste un'importanza strategica sia da un punto di vista commerciale che per il flusso notevole di passeggeri, ed è stato inserito nel progetto esecutivo dell'alta velocità;

da circa sei anni sono in corso i lavori di *restyling*, con la totale chiusura di una sala d'attesa, ma si nota anche l'assoluta mancanza di passaggi per i disabili che per raggiungere i binari sono costretti ad attraversare un sottopasso in condizioni proibitive;

la chiusura della biglietteria costituisce un serio problema per gli studenti ed i pendolari che si servono di detta stazione,

si chiede di sapere quali utili interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare *in toto* i servizi presso detta stazione ferroviaria e quali siano i tempi per l'ultimazione dei lavori e l'inizio dell'attività del progetto dell'alta velocità.

(4-03821)

(13 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Occorre premettere che la gestione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni i cui rapporti con Trenitalia sono regolati da appositi contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono disciplinati anche i servizi accessori, tra cui quelli di biglietteria.

Tuttavia, si fa presente che il servizio di biglietteria della stazione di Battipaglia viene svolto provvisoriamente in locali ubicati in prossimità del binario 1, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione.

L'organizzazione del servizio è strutturata secondo l'articolazione prevista dal contratto di servizio in essere con la Regione Campania, in particolare la biglietteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 6.40 alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 6.40 alle ore 13.30. Occasionalmente, in condizioni di particolare afflusso di clientela, Trenitalia dispone l'apertura straordinaria della biglietteria come avviene in qualche giornata di sabato.

La vendita dei titoli di viaggio integrati regionali per la clientela di Battipaglia è inoltre assicurata da 7 punti vendita convenzionati, dei quali uno situato all'interno della stazione, 4 nelle immediate vicinanze della stessa e altri 2 nel centro cittadino.

Circa l'accessibilità in stazione per le persone con ridotta capacità motoria, si fa presente che la stazione di Battipaglia rientra tra i 252 impianti del circuito di assistenza ai disabili gestito da Trenitalia. Tale servizio, la cui competenza in ottemperanza a quanto indicato nel regola-

mento comunitario n. 1371/2007 sarà trasferita a partire dal prossimo anno al gestore dell'infrastruttura, assicura a tutta la clientela a ridotta mobilità la completa assistenza sia per gli spostamenti in stazione sia per l'accessibilità al treno, anche attraverso la messa a disposizione, se necessaria, di un carrello elevatore per l'incarozzamento.

Si evidenzia, inoltre, che nella stazione sono in corso lavori di riqualificazione, che prevedono la realizzazione di percorsi tattili per non vedenti e l'installazione di tre ascensori, che consentiranno di rimuovere quei limiti strutturali che, attualmente, impediscono una completa accessibilità in tutti gli ambienti della stazione.

Per quanto riguarda la nuova linea AV/AC Battipaglia-Reggio Calabria (tratta Sapri-Reggio Calabria) e il potenziamento Battipaglia-Reggio Calabria (variante Ogliastro – Sapri), si comunica che lo studio di fattibilità per la nuova linea AV/AC, sviluppato nel 2005, ha preso in esame diverse alternative di tracciato, studiando anche la possibilità di realizzare una prima fase funzionale che, limitando l'intervento alla realizzazione di una variante nella tratta più accidentata della linea tra Ogliastro e Sapri in territorio campano, unitamente agli interventi di *upgrading* e velocizzazione della linea Battipaglia-Reggio Calabria, consentirebbe di percorrere la distanza da Roma a Reggio Calabria in circa 4 ore e 15 minuti, rispetto alle attuali 5 ore e 30 minuti del treno più veloce.

Ad oggi è stato completato lo studio di fattibilità della variante Ogliastro-Sapri e l'avvio della progettazione preliminare è previsto a fine settembre 2011.

Per quanto riguarda i costi si informa che la progettazione preliminare della variante Ogliastro-Sapri ammonta a 7 milioni di euro ed è inserita nel contratto di programma 2007- 2011, aggiornamento 2009, in tabella A04 «opere in corso», mentre la somma occorrente per il completamento della progettazione e per la sua realizzazione, per un importo di 3.263 milioni di euro, è inserita fra le opere programmatiche. La progettazione e la realizzazione della linea AV/AC tra Sapri e Reggio Calabria, per circa 18.730 milioni di euro, sono inserite fra le opere programmatiche.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(10 giugno 2011)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 20 dicembre 1993 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione n. 48/134 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;

il 10 marzo 2010, la signora Navanethem Pillay, Alto Commissario per i diritti umani della Nazioni Unite, nella audizione presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Se-

nato, ricordò l'obbligo dell'Italia di dotarsi di detto organo, obbligo al momento ancora inevaso;

la risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite precisa: «la composizione dell'istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un'elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di rappresentanti di: (a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati; (b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso; (c) Università ed esperti qualificati; (d) Parlamento; (e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva)»,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda promuovere il recepimento nell'ordinamento della risoluzione n. 48/134 e quali proposte abbia in tal senso avanzato.

(4-05188)

(17 maggio 2011)

RISPOSTA. – Il Consiglio dei ministri ha adottato il 2 marzo 2011 uno specifico disegno di legge, su proposta del Ministero, che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Il Governo intende in tal modo dare attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano, alla risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nella predisposizione del disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, si è tenuto conto delle vigenti disposizioni che regolano il funzionamento degli organismi nazionali che devono rispondere alle medesime esigenze di indipendenza ed autonomia. Conformemente al dettato internazionale, le competenze dell'istituenda Commissione si estendono alla totalità dei diritti e delle libertà fondamentali, in attuazione anche di tutte le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia. In tale atto è previsto altresì che la Commissione abbia giurisdizione su tutto il territorio nazionale. Essa potrà intrattenere anche relazioni a livello internazionale collaborando con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e con gli omologhi meccanismi istituiti dagli altri Stati.

In ottemperanza alla risoluzione n. 48/134, la Commissione opererà in piena autonomia, sia operativa che finanziaria, e godrà di indipendenza di giudizio e di valutazione. Tuttavia, pur nella sua autonomia, la Com-

missione svolgerà anche un ruolo consultivo per il Governo presentando analisi, proposte, pareri e configurandosi come una vera e propria risorsa per l'azione governativa.

La struttura del nuovo organismo, improntata a garantire informazione reciproca tra Stato e società civile, nonché a garantire il pluralismo di convinzioni e di opinioni, sarà composta: da una Commissione, organismo collegiale di cui fanno parte 3 personalità designate congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; da un Consiglio per i diritti umani, che si configura quale organo consultivo e di indirizzo della commissione e rappresentativo della società civile, composto da non più di 40 persone e da un ufficio, che costituisce la struttura operativa e amministrativa di supporto all'attività della Commissione stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SCOTTI

(20 giugno 2011)

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la sicurezza del Paese, e dei cittadini, è un valore che va difeso, è un investimento che deve essere garantito;

come è ben noto i vigili del fuoco sono ancora impegnati, con un contingente importante, nel territorio de L'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ma anche nel territorio di Messina a seguito della frana occorsa ne mese di ottobre;

i vigili del fuoco sono specialisti del soccorso, tecnici, che non hanno disdegnato il lavoro umile degli sportelli sul territorio facendo fronte alle più disparate necessità dei cittadini tra le macerie;

essi vivono però la loro condizione con disagio: i vigili del fuoco sono infatti, 25.000 e i volontari 800, mentre, in un paese come la Germania, i vigili del fuoco sono 150.000 e i volontari un milione e mezzo; due contratti di lavoro sono scaduti e non rinnovati; le retribuzioni sono inferiori di 300 euro mensili agli altri corpi dello Stato; le carriere sono bloccate da anni; il trattamento pensionistico non tiene conto dell'usura dovuta alle mansioni operative, alle mansioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza svolte quotidianamente ma non retribuite; notevoli sono le carenze di organici e di mezzi;

i vigili del fuoco continuano la loro opera andando anche oltre le loro competenze istituzionali e al di fuori dell'orario ordinario: sono infatti obbligati a svolgere un lavoro straordinario;

non è corrisposta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni nel reperire, in tempi congrui, le risorse economiche per il pagamento dell'immane lavoro svolto: essi, infatti, non percepiscono il pagamento del lavoro straordinario dal mese di settembre 2009,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo intendano assumere per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per provvedere alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario svolto e per garantire alla Corpo nazionale dei vigili del fuoco una condizione professionale dignitosa e non inferiore agli altri Corpi che rappresentano lo Stato.

(4-03113)

(5 maggio 2010)

RISPOSTA. – La questione del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in occasione di emergenze di protezione civile, è da tempo all'attenzione del Ministero al fine di individuare soluzioni idonee e tempestive alla risoluzione della medesima, che siano rapportate correttamente all'impegno ed all'abnegazione straordinari dimostrati dai Vigili del fuoco, nelle molteplici occasioni in cui, in particolare nell'ultimo biennio, sono stati chiamati ad intervenire.

A tal fine, è in avanzata fase istruttoria una proposta normativa che, mediante l'istituzione di un apposito fondo di bilancio, consentirà il trasferimento in via diretta, evitando le lungaggini del procedimento ordinario di riassegnazione degli stanziamenti *ad hoc*, derivanti da ordinanze di protezione civile o da rapporti convenzionali con enti terzi, per la prestazione di servizi di prevenzione e soccorso.

Per quanto concerne in particolare le emergenze in Abruzzo, derivanti dal terremoto del 6 aprile 2009, e quelle della provincia di Messina, a seguito dell'alluvione del 1° ottobre 2009, si precisa quanto segue.

Per l'emergenza in Abruzzo, il Dipartimento della protezione civile ha reso disponibile, nel mese di ottobre 2010, la somma di 5,7 milioni di euro per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario svolto nell'anno 2009.

Conseguentemente, sono stati predisposti i relativi accreditamenti, mentre per le prestazioni di lavoro straordinario svolto nel periodo 1° maggio-30 giugno 2010, si è in attesa di ricevere dal Commissario delegato il versamento della ulteriore somma di 2.466.085 euro.

Per l'emergenza a Messina, il 18 novembre 2010 è stato deliberato, da parte dell'ufficio del Commissario delegato della Regione Siciliana, il trasferimento di 1.000.000 euro a titolo di acconto per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del Corpo nel periodo ottobre-dicembre 2009.

Per il rimborso delle spese sostenute per la permanenza, dal 10 ottobre 2009 al 31 marzo 2010, dei presidi che hanno operato nella provincia, dovrà essere versata la somma di 17,4 17 milioni di euro.

In ordine alle ulteriori problematiche relative allo stato giuridico economico del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si segnala che, in data 26 ottobre 2010, è stato siglato l'accordo sindacale per il rinnovo del contratto del Corpo per il biennio economico 2008-2009.

Con il nuovo contratto sono state stanziare rilevanti risorse a favore del personale del Corpo, con la previsione di incrementi retributivi di notevole rilievo, pur nell'ambito dell'attuale panorama economico-finanziario che ha indotto rigide misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PALMA

(14 giugno 2011)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

solo i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) possono esercitare il loro diritto al voto all'estero. Ma i vari ostacoli non finiscono qui ad esempio: se un cittadino italiano è all'estero da meno di dodici mesi, e quindi non ha diritto di iscriversi all'AIRE, non può votare a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione dei *referendum* del 12 e 13 giugno 2011. Il termine per i *referendum* 2011 è scaduto il 14 aprile 2011. Coloro che non hanno esercitato tale opzione, anche se in Italia nei giorni delle votazioni, non possono in alcun modo essere ammessi al voto;

è importante sottolineare anche altre difficoltà, dato che il voto per corrispondenza non è possibile, comunque, per i cittadini che risiedono in Paesi che non hanno sottoscritto con l'Italia una apposita convenzione (cosiddetti Stati senza intesa). In questo caso, quindi, per esercitare il loro diritto di voto, si deve rientrare in Italia;

pertanto gli unici cittadini italiani, temporaneamente all'estero, che possono usufruire della possibilità di esercitare il proprio diritto costituzionale di voto devono appartenere alle seguenti categorie: 1) militari o appartenenti a forze di polizia in missione internazionale; 2) dipendenti di amministrazioni pubbliche per motivi di servizio qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a tre mesi, e loro familiari conviventi; 3) professori e ricercatori universitari, e i rispettivi familiari conviventi, che si trovano all'estero per una durata di almeno sei mesi e che alla data del decreto di indizione delle consultazioni si trovano all'estero da almeno tre mesi, possono esprimere il voto per corrispondenza;

gli appartenenti alle categorie di cui ai suddetti punti 1 e 2 devono fare richiesta alla amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la votazione referendaria in Italia (ossia entro l'8 maggio 2011). Mentre i cittadini appartenenti alla categoria di cui al punto 3 devono fare richiesta direttamente al Consolato di appartenenza, sempre entro il trentacinquesimo giorno antecedente la votazione (ossia sempre entro l'8 maggio 2011);

è importante evidenziare che chi si trova temporaneamente all'estero e non appartiene alle categorie sopra indicate, può votare per i *refe-*

rendum solamente rientrando in Italia Nella categoria dei non aventi diritto rientrano per esempio le decine di migliaia di studenti Erasmus;

gli elettori residenti all'estero, aventi diritto di voto, devono ricevere al proprio domicilio, da parte dell'Ufficio consolare competente, il plico elettorale entro il ventitreesimo giorno dalle votazioni (20 maggio 2011). L'elettore che non ricevesse il plico elettorale entro il 29 maggio 2011, deve recarsi di persona all'Ufficio consolare competente per verificare la sua posizione elettorale;

il suddetto plico deve contenere, nel caso dei *referendum* del 12 e 13 giugno 2011, le quattro schede relative ai quattro quesiti referendari, un certificato elettorale, una busta bianca, una busta preaffrancata (business Reply Envelope) con l'indirizzo del Consolato ed un libretto contenente il testo della legge n. 459 del 2001, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

è importante evidenziare le grida dall'allarme lanciate dal Comitato «Vota SI per fermare il nucleare» e dal Comitato «2 Sì per l'Acqua Bene Comune» che denunciano che ancora oggi, 25 maggio 2011, molti elettori residenti all'estero non hanno ricevuto, come stabilito dalla normativa vigente, il plico per votare ai *referendum* del 12 e 13 giugno 2011;

è altresì importante sottolineare, come da più parti denunciato, che la mancanza di una adeguata ed efficace informazione sui requisiti referendari sta rappresentando una grave lesione dei diritti dei cittadini ed è ancor più grave la grave mancanza d'informazione, a poco meno di ventitre giorni dal voto, sui requisiti referendari per gli italiani residenti all'estero,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state attivate o si intendano immediatamente attivare da parte dei Ministri in indirizzo affinché, in questi ultimi 4 giorni utili, siano recapitati agli elettori residenti all'estero i plichi elettorali in modo che essi possano esercitare, senza condizionamenti o impedimenti, il loro costituzionale diritto di voto;

quali iniziative siano state attivate o si intendano attivare affinché, in questi ultimi 18 giorni utili, siano fornite adeguate e capillari informazioni sul contenuto dei *referendum* agli italiani residenti all'estero.

(4-05273)

(25 maggio 2011)

RISPOSTA. – Il diritto di esercitare l'opzione per il voto in Italia, previsto dall'art. 4 della legge n. 459 del 2001, è riservato esclusivamente ai connazionali iscritti all'AIRE i quali, trovandosi in Italia nei giorni delle elezioni, desiderino esprimere il voto presso i propri Comuni elettorali. La dichiarazione di opzione ha la funzione di scongiurare che ai suddetti connazionali venga recapitato il plico presso il domicilio estero, onde evitare il doppio voto.

I connazionali residenti nei Paesi che non hanno sottoscritto con l'Italia l'intesa in forma semplificata per consentire il voto per corrispon-

denza hanno diritto al rimborso del 75 per cento sul biglietto di viaggio qualora desiderino tornare in Italia per esprimere il proprio voto (art. 20).

La normativa impone che il plico elettorale venga inviato dalla rete diplomatico-consolare agli elettori all'estero entro il 18° giorno prima della data delle votazioni in Italia, ossia il 25 maggio 2011 (art. 12). La rete diplomatico-consolare ha pienamente rispettato tali scadenze imposte dalla normativa, nella maggioranza dei casi avviando le operazioni di stampa ed invio dei plichi con congruo anticipo. Agli elettori che non dovessero ricevere i plichi per ragioni varie (cambio di indirizzo non comunicato, perdita del plico presso gli uffici postali, eccetera), la legge consente il ritiro del duplicato presso gli uffici consolari dal 14° giorno prima della data delle votazioni in Italia (29 maggio).

Per quanto riguarda l'informazione ai connazionali, immediatamente a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum* abrogativi, avvenuta il 4 aprile, il Ministero ha promosso l'avvio della prima fase della campagna informativa, fornendo istruzioni alle sedi – sulla base di quanto prescritto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 459 del 2001 – di dare la più ampia diffusione all'evento elettorale, avvalendosi dei consueti canali informativi (pubblicazione di un comunicato stampa contenente le apposite informazioni sul voto sui siti *web* e diffusione dello stesso tramite *mailing list* e presso gli organi di informazione locali della collettività, eccetera).

Contestualmente, si è provveduto a pubblicare sul sito *web* del Ministero un comunicato stampa con tutte le informazioni inerenti il voto degli italiani residenti all'estero e di quelli temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali *ex* decreto-legge n. 37 del 2011.

Per facilitare la diffusione capillare delle informazioni sui *referendum* e rendere più agevole la comunicazione tra l'amministrazione, le sedi all'estero e i cittadini, il 6 aprile è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato: referendum2011@esteri.it. Inoltre, nel mese di aprile è stato avviato un ciclo di incontri presso «Rai Internazionale», volto a promuovere l'informazione sull'evento referendario presso i connazionali residenti all'estero.

Infine, nel mese di maggio si è provveduto ad avviare tramite la rete diplomatico-consolare la seconda fase della campagna informativa, a titolo oneroso, mirata a favorire la diffusione dell'informazione circa i quesiti referendari e le modalità di voto per corrispondenza utilizzando, oltre ai canali sopra descritti, anche spazi pubblicitari a pagamento sui principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero e su periodici locali ad ampia tiratura.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(15 giugno 2011)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a seguito dell'ultima riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91), è stata istituita la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale per svolgere «funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Codice» dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, «con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato»;

tra le diverse mansioni il Direttore generale ha il compito di svolgere «funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati e offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice»; elaborare «linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice» (art. 8, comma 2, lett. *f*) e *i*), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007);

al fine di redigere le linee guida per l'emanazione dei bandi di gara da parte delle Direzioni regionali e delle Soprintendenze per l'affidamento di servizi aggiuntivi di accoglienza collaterali a quelli gestiti direttamente dal servizio pubblico il Direttore generale ha chiesto ad Arcus di destinare la somma di 200.000 euro per due società di consulenza esterne (Roland Bergen e Price Waterhouse Coopers);

si apprende da notizie di stampa («Il Sole-24 ore» del 12 gennaio 2011) che la Soprintendenza per il Polo museale di Firenze ha indetto «una gara per fare le gare (...) un consulente esterno in vista del rinnovo dei servizi di ristorazione e di bookshop (...) una scelta inedita, anche nelle modalità, che alle casse della Soprintendenza conterà la cifra non trascurabile di 158.000 euro». Sempre sul quotidiano si annuncia che «Il 30 dicembre scorso, la Soprintendenza (...) ha lanciato un'ulteriore gara, inattesa al punto da passare del tutto inosservata – complici le festività – quale «supporto alla stazione appaltante (cioè la Soprintendenza ndr), nella gestione delle procedure di affidamento in corso». Il nuovo bando, della durata di soli 15 giorni (...) punta a individuare un soggetto che in

cambio di 158.000 euro garantisca assistenza esterna nello svolgimento delle gare»;

a giudizio dell'interrogante, visto che i requisiti economici per partecipare al bando sono molto elevati, e i tempi di pubblicizzazione della gara molto stretti, si potrebbe adombrare il sospetto che potrebbero essere stati ritagliati a misura per pochi eletti;

già in un precedente atto di sindacato ispettivo l'interrogante aveva evidenziato che il comportamento del Direttore generale è poco trasparente e responsabile creando danni al settore, già provato da ritardi e cambi di orientamento nella strategia gestionale;

anche le altre Soprintendenze in qualità di stazioni appaltanti (come ad esempio quella della città di Napoli e area casertana, dell'area vesuviana, del Polo museale della città di Roma) si stanno servendo di consulenti con le stesse motivazioni, anche se in questo caso non sono neanche stati pubblicati sui siti di competenza gli importi di tali consulenze (prevalentemente rivolte allo stesso soggetto, la Strutture Consulting Srl) e comunque non risultano gare di evidenza pubblica in merito;

si ricorda a questo proposito la recentissima sentenza del TAR Piemonte su concorrenzialità e restrizione della procedura negoziata per gli appalti pubblici sulla procedura negoziata *ex art. 57, comma 2, lett. b)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il codice degli appalti pubblici), secondo cui la procedura negoziata senza bando di gara costituisce una deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici e pertanto i casi in cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell'Amministrazione di motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi. Non basta, ad esempio, affermare che la necessità di una specifica caratteristica di un prodotto per dimostrare che esso deve necessariamente acquistato da un solo imprenditore; né basta a detti fini affermare che la fornitura abbia caratteristiche tecniche particolari. Occorre, invece, dimostrare che un determinato soggetto sia l'unico imprenditore nella comunità a disporre del *know how* necessario per eseguire la prestazione. I presupposti per il ricorso alla procedura negoziata ricorrono soltanto quando si tratti di qualità talmente particolari dell'impresa da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, per il prodotto offerto, come l'unica in grado di eseguire un'opera o una prestazione dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari, sicché l'art. 57 comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 trova applicazione in casi del tutto normali, quali quelli di prestazioni infungibili o rese in posizioni monopolistiche. Ritenuto che sussiste anche il danno grave ed irreparabile pur in relazione al bilanciamento con l'interesse pubblico all'espletamento della fornitura, in quanto l'affidamento della fornitura per cui è causa alla controinteressata precluderebbe irrimediabilmente alla ricorrente di ottenere la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito. Tale pregiudizio è di notevole entità se si pone mente all'importo della fornitura nell'attuale contingenza economica e alla possibilità di indicare anche tale commessa

tra le referenze che la società ricorrente potrebbe allegare a *pro* di future partecipazioni a gare pubbliche,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto in premessa, quale sia l'utilità della Direzione generale della valorizzazione;

se il Governo ritenga ammissibile questo proliferare di consulenze quando è stata da poco organizzata una Direzione generale appositata con questo scopo, sempre che non si ritenga preferibile utilizzare solo i consulenti, così si possono risparmiare i pesanti costi sostenuti dagli uffici del Direttore generale dottor Resca;

quali siano le mansioni e l'utilità del personale che il dottor Resca ha assunto *ex novo* per la sua Direzione generale;

quali siano le mansioni dei funzionari del Ministero che comunque vengono pagati senza essere utilizzati e se la suddetta situazione non possa comportare rischio che gli stessi possano attivare iniziative giudiziarie di *mobbing* (demansionamento, emarginazione, umiliazioni, comportamenti lesivi della dignità personale e professionale nonché della loro salute psicofisica);

se corrisponda al vero che la Ragioneria del Ministero ha fatto ben 72 rilievi alle spese del dottor Resca e che la Corte dei conti sta indagando proprio sull'affidamento alle due società di consulenza;

se corrisponda al vero che le gare stanno già subendo ricorsi che vengono accolti dal TAR;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per attuare gli effetti della condotta del Direttore generale al fine di ripristinare il corretto funzionamento del fondamentale settore affidato alla nuova Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, per l'occupazione e per il bilancio pubblico.

(4-04378)

(18 gennaio 2011)

RISPOSTA. – La Direzione generale, per quanto attiene alle gare relative alle concessioni dei servizi al pubblico nei musei, esercita esclusivamente un'attività di indirizzo e coordinamento metodologico, in puntuale adempimento di quanto previsto dal mandato istituzionale conferito a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009 istitutivo della Direzione generale, ove si precisa che la Direzione citata «cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice».

Di conseguenza, le gare e/o gli affidamenti diretti, cui l'interrogante fa riferimento, sono state stabilite e gestite dalle singole stazioni appaltanti, nella loro piena autonomia amministrativa.

Nello specifico, il compito, che la Direzione generale sta adeguatamente esercitando, si riferisce ad una costante assistenza tecnica finaliz-

zata ad armonizzare, per quanto possibile, gli elaborati predisposti dalle stazioni appaltanti con le linee guida emanate sul tema dal Ministero.

Per quanto attiene i «72 rilievi» fatti dalla Ragioneria del Ministero con riferimento alle spese della Direzione generale, si precisa che si è trattato esclusivamente di richieste di chiarimenti a seguito dei quali tutti gli atti in questione sono stati regolarmente registrati.

Non risulta, inoltre, agli atti, alcuna indagine da parte della Corte dei conti in merito «all'affidamento alle due società di consulenza», né potrebbe risultare, considerato che si tratta di attività stabilite e gestite, in piena autonomia dalla società Arcus nell'ambito delle sue strategie di intervento all'interno di un più ampio progetto di conoscenza degli *standard* museali italiani ed internazionali.

In riferimento alle riportate notizie di stampa («Il Sole-24 ore») in ordine alle gare per l'individuazione di un consulente, si precisa che tale gara è stata annullata.

Comunque, il necessario supporto alle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara per i servizi aggiuntivi, è stato assicurato dagli uffici centrali del Ministero e ciò ha evitato qualsiasi ulteriore esigenza di consulenza esterna.

Per quanto attiene, infine, al riferimento ai ricorsi alle gare per la concessione dei servizi al pubblico, accolti dal TAR, si evidenzia che tali ricorsi hanno riguardato due gare e precisamente l'affidamento in concessione dei servizi integrati per il Museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria (il cui bando è stato ritirato in via di autotutela con decreto dirigenziale n. 785 del 3 febbraio 2011) e la gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ristorazione nei musei del Polo museale romano per la quale, in ossequio ad un'indicazione dell'Avvocatura dello Stato, si è proceduto ad una riapertura dei termini e ad una riammissione per due partecipanti.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

GALAN

(15 giugno 2011)

MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che la notizia dello stato di conservazione e dell'alterazione dell'intera collezione archeologica, contenente anche le preziose selci preistoriche, del Museo di storia naturale di Verona, traslocata nel 2007-2008 nel magazzino dell'ex arsenale militare austriaco, ha fatto il giro del mondo, destando preoccupazione nella comunità scientifica internazionale;

premessi inoltre che la stampa internazionale (e specificatamente le riviste «Science» e «Nature»), il «Corriere della Sera» e, ancora più recentemente, i giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo nel loro libro «Vandali» hanno ripercorso l'intera vicenda del museo, rinnovando in-

quietanti interrogativi sulla gestione complessiva del trasferimento delle collezioni;

considerato che secondo il gruppo di lavoro coordinato dal professor Artioli, geochimico dell'Università di Padova, che ha recentemente pubblicato i risultati delle analisi, richieste dal Conservatore di preistoria del museo, sulla rivista scientifica «Analytical and bioanalytical chemistry» (DOI 10.1007/s00216-010-4625-4), la mobilitazione e la successiva formazione di una nuova molecola, «Blue Juliet», altamente inquinante e con un potere colorante analogo al blu di metilene sono effetti verificatisi solo ed esclusivamente all'interno di quel magazzino;

considerato ancora che il trasferimento dei materiali archeologici è regolato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 150, comma 6, poi sostituito dall'art. 183 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio;

considerato inoltre che 40 ricercatori di tutto il mondo richiedono l'istituzione di una commissione scientifica internazionale di eminenti studiosi di preistoria atta a valutare le conseguenze, anche scientifiche, del grave inquinamento subito dai reperti archeologici (ossa, ceramiche e manufatti litici);

evidenziata la preoccupazione per il danno erariale che l'alterazione irreversibile ha provocato al patrimonio culturale, per di più avvenuto in un sito iscritto dal 2000 nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, con conseguente grave danno anche all'immagine del Paese,

si chiede di sapere:

se il museo, struttura periferica del Ministero in indirizzo, abbia rispettato le disposizioni di legge nel periodo di trasferimento della collezione presso l'ex arsenale (2006-2008);

se abbia posto in essere le operazioni di controllo preventive e successive al trasferimento dei materiali archeologici, redigendo le opportune relazioni di servizio;

se esista un inventario dettagliato dei reperti archeologici, redatto prima dello spostamento, come rigorosamente prescritto dalle normative;

se siano state poste in essere da parte del Comune di Verona le previste verifiche – documentate da atti dedicati e conseguenti – sull'idoneità ambientale del magazzino individuato al piano terra dell'ex arsenale;

se il Comune di Verona abbia posto in essere le necessarie operazioni preventive di bonifica ambientale del magazzino e i successivi periodici controlli dello stato delle collezioni;

se le forniture previste dal Comune all'interno del magazzino siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, ovvero se siano state richieste strutture a norma con specifico riferimento al contenimento di materiali archeologici nei capitolati di gara per la fornitura degli arredi del magazzino che prevedevano anche la fornitura di tappetini in gomma;

se siano state attivate procedure di messa in mora preventiva dei responsabili dei procedimenti relativi al trasferimento dei materiali, a tutela del danno avvenuto a carico del patrimonio dello Stato;

se, infine, anche in virtù delle giustificate preoccupazioni degli esperti nazionali ed internazionali, non sia il caso di provvedere ad una rapida collocazione definitiva più idonea, che non solo consenta una conservazione rigorosa e controllata del materiale ma anche riprenda l'accesso di studiosi e pubblico assicurando così la sua giusta valorizzazione, come previsto peraltro nella delibera n. 336 del 12 ottobre 2006 della Giunta comunale di Verona.

(4-04671)

(3 marzo 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la collezione archeologica del Museo civico di storia naturale di Verona.

La vicenda inerente al trasferimento dei reperti preistorici trae origine dalla decisione, assunta nel 2008 dal Comune di Verona, cui fa capo il museo, di dismettere l'immobile noto come palazzo Gobetti, sede originaria di deposito (non a fini espositivi) delle collezioni botaniche, zoologiche e paleontologiche del museo, con destinazione delle stesse ai locali di deposito provvisorio individuati nell'ex arsenale militare di Verona. Quest'ultimo edificio era stato individuato anche come futura sede espositiva del museo civico (attualmente ospitato nella sede di palazzo Pompei).

L'allora Direttore del museo inoltrò in data 3 dicembre 2008 alla competente Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto istanza di autorizzazione allo spostamento dei reperti ai sensi dell'articolo 21, lett. b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), esplicitando le caratteristiche fisiche e i requisiti di sicurezza dei locali destinati ad ospitare i suddetti reperti. Sull'effettiva sussistenza di tali caratteristiche e requisiti i funzionari della Soprintendenza svolsero la prevista attività di verifica attraverso una serie di sopralluoghi, succedutisi nel corso del 2008 e 2009, miranti ad accertare la generale adeguatezza dei luoghi in termini di idoneità spaziale e più specificamente in termini di misure di sicurezza antincendio e anti-intrusione, come espressamente previsto dalla normativa.

L'ingente numero di reperti coinvolto nel trasferimento (diverse centinaia di migliaia) e la loro parziale conoscenza in termini qualitativi determinarono il coinvolgimento della superiore Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, che, preso atto dell'esito positivo dei sopralluoghi congiunti da parte della Soprintendenza e del Comune, attesa la natura pubblica del soggetto istante, suggerì l'applicazione dell'articolo 24 del codice. Tale disposizione prevede che: «Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato».

Conseguentemente, in data 11 giugno 2009, venne concluso un accordo tra la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto e il Comune di Verona, nel quale le parti concordarono, tra l'altro, sulla necessità che il trasloco dei beni venisse effettuato con modalità tali da garantire condizioni di massima tutela e sicurezza, con assistenza di personale adeguato in tutte le sue fasi, nonché sulla necessità che i magazzini venissero dotati di sistemi idonei per quanto riguarda la sicurezza e la custodia. Le parti si diedero inoltre reciprocamente atto dell'esigenza che venisse completata, a cura del Comune depositario, l'inventariazione dei materiali archeologici statali costituenti le collezioni del museo nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 anni dalla stipula dell'accordo, impegnandosi, ciascuna per la propria competenza, ad avviare le procedure per il rilascio, anche per lotti, dell'autorizzazione ministeriale al deposito dei beni ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Giova pertanto evidenziare come tutta la procedura posta in essere si sia svolta in conformità alla disciplina normativa applicabile.

Per ciò che attiene alle operazioni di controllo successive al trasferimento dei materiali archeologici, ripetuti sopralluoghi e ispezioni risultano essere stati effettuati dai funzionari competenti della Soprintendenza, anche in collaborazione con il responsabile per la sicurezza del Comune, al fine di verificare lo stato di allestimento dei locali stessi.

Quanto al completamento dell'attività di inventariazione dei beni in oggetto, viene in considerazione la richiamata difficoltà operativa connessa all'elevatissimo numero di reperti oggetto dello spostamento, pari a circa mezzo milione. Al riguardo, mediante l'accordo sottoscritto l'11 giugno 2009 il Comune ha assunto l'impegno di ultimare le relative operazioni nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 anni dalla stipula dell'accordo stesso.

Attualmente, lo stato dell'inventariazione è documentato da una relazione a firma del competente funzionario, inoltrata alla Soprintendenza con nota in data 2 novembre 2010, nella quale si dà conto del numero di reperti statali inventariati, pari a 32.500. Recentemente, l'8 marzo 2011, il Comune, anche a seguito di espresse richieste da parte della Soprintendenza in relazione allo stato di avanzamento delle operazioni di inventariazione, ha avviato una campagna di ricognizione sui materiali finalizzata sia all'esatta quantificazione dei reperti alterati, sia alla loro catalogazione specialistica.

In ordine ai quesiti relativi alla verifica preliminare dell'idoneità ambientale del magazzino individuato al piano terra dell'ex arsenale e alle eventuali operazioni di bonifica preventiva da parte del Comune, va detto che gli organi ministeriali hanno compiuto tali verifiche di adeguatezza dei locali necessarie ai fini dell'accordo sostitutivo dell'autorizzazione allo spostamento dei reperti. Peraltro, i compiti di verifica spettanti in materia agli organi del Ministero non possono ritenersi estesi all'effettuazione di specifici esami, mediante l'impiego di apposite metodologie analitiche, in merito alla salubrità dei luoghi di deposito proposti dal soggetto istante.

A ciò si aggiunga che, a seguito del verificarsi del fenomeno di alterazione cromatica di parte dei materiali archeologici, nel ventaglio di ipotesi causative considerate vi fu anche quella dell'inquinamento ambientale, talché il Comune (soprattutto al fine garantire la sicurezza degli operatori) richiese l'intervento dello SPISAL di Verona. Tale ente, con relazione del 27 luglio 2010, rilevò valori minimi e ampiamente sotto soglia di sostanze organiche volatili negli ambienti (parti per miliardo a fronte di parti per milione), certificando la piena salubrità degli stessi.

Con riferimento, poi, al quesito inerente alla conformità delle forniture per l'alloggiamento dei reperti a quanto prescritto dalla normativa, nonché alle richieste formulate dal Comune di Verona in qualità di committente nei capitolati di gara, si precisa che i funzionari della Soprintendenza per i beni archeologici hanno a suo tempo collaborato con i colleghi del Museo civico di storia naturale di Verona alla definizione del capitolato d'appalto per tale fornitura e che hanno avuto modo di visionare gli armadi nei quali i reperti avrebbero dovuto trovare collocazione, rilevando la loro piena conformità allo scopo.

Appare opportuno sottolineare che il capitolato d'appalto per tale fornitura e la scheda tecnica elaborata dalla società appaltatrice escludono espressamente l'impiego di materiali che possano emettere sostanze tossiche o nocive, anche in condizione anomala di temperatura e di umidità.

In ultimo, è di fondamentale importanza evidenziare come il fenomeno del viraggio cromatico di parte delle selci depositate presso i magazzini dell'ex arsenale di Verona sia da qualificarsi come assolutamente eccezionale e del tutto imprevedibile.

Infatti gli esperti incaricati delle indagini e analisi finalizzate alla ricostruzione e spiegazione scientifica del fenomeno, come documentato dalle relazioni al momento acquisite dalla Soprintendenza, hanno rilevato che la molecola pigmentante era finora sconosciuta ed è probabilmente l'esito di una complessa inedita interazione chimico-fisica tra i tappetini in gomma, che foderano il fondo dei cassetti dei nuovi armadi metallici, e una minima percentuale delle industrie in selce.

Sulla base di tale indicazione, la Soprintendenza ha prescritto l'immediata rimozione dei tappetini in gomma, operazione tempestivamente eseguita dal Comune.

Per la risoluzione definitiva del caso scientifico del viraggio cromatico si è peraltro in attesa di conoscere le risultanze dell'altro laboratorio incaricato (Università di Pisa), previste entro breve termine.

L'imprevedibilità del fenomeno, unitamente alla piena osservanza della normativa applicabile al caso, esclude che sia ravvisabile, in capo al Dirigente *pro tempore* e al personale dipendente della Soprintendenza, l'elemento soggettivo della colpa grave, condizione imprescindibile perché possa ravvisarsi un'ipotesi di responsabilità per danno erariale.

D'altra parte, ciò risulta confermato altresì dalla relazione predisposta dal Dirigente ispettore a ciò incaricato dal Segretariato generale del Ministero, che ha escluso *in toto* la configurabilità di danno erariale.

Conseguentemente, in assenza dei necessari presupposti formali e sostanziali, *in primis* l'assenza di ogni e qualsiasi profilo di colpevolezza a carico dei responsabili dei procedimenti coinvolti, nessuna procedura di messa in mora è stata avviata a carico degli stessi.

Infine, circa le prospettive di più adeguata valorizzazione dei reperti in questione, l'amministrazione, mediante i propri uffici periferici, ha sempre manifestato un atteggiamento di piena collaborazione con il Comune di Verona, a ciò competente, al fine di garantire l'auspicato obiettivo della completa e coerente fruizione degli importanti beni archeologici.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

GALAN

(15 giugno 2011)

PETERLINI, PINZGER, CECCANTI, FERRANTE, PORETTI, SANTINI, RUSCONI, CARLONI, VIMERCATI, BAIIO, FOSSON, GIAI, MARINO Mauro Maria, STRADIOTTO, ZANOLETTI, TREU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 1-ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie) ha previsto una sanatoria per colf e badanti irregolari;

la domanda per la regolarizzazione di colf e badanti – stabilisce la norma – poteva essere presentata da un datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese dell'Unione europea o extracomunitario (se in possesso di titolo di soggiorno) che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente, alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari presenti in Italia. Altro vincolo era che il datore continuasse ad occupare questi lavoratori alla data di presentazione della denuncia. I lavoratori dovevano essere impiegati come colf o badanti e, per quanto riguardava le badanti, veniva puntualizzato che la regolarizzazione poteva essere fatta anche da un componente della famiglia non convivente con la persona non autosufficiente, per la quale si rendeva necessaria l'assistenza di questa figura;

per avvalersi della procedura di regolarizzazione era previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione di emersione fra il 1° e il 30 settembre 2009;

alla chiusura dei termini per la regolarizzazione delle badanti il numero delle domande presentate era di circa 300.000;

probabilmente, l'eccessiva onerosità della domanda, la paura di essere schedati e la mancanza di un'adeguata campagna informativa avevano rallentato visibilmente il numero delle richieste di regolarizzazione che, secondo alcune stime, avrebbero dovuto essere almeno il doppio. Va detto, inoltre, che allora né le associazioni dei consumatori né le asso-

ciazioni religiose e degli immigrati furono sentite e coinvolte nel processo di sanatoria. Anche i medici, che nella legge furono considerati «spie» per il Governo sulla presenza di clandestini, non vennero coinvolti per aiutare e informare le famiglie che avendo badanti a carico avrebbero alleggerito il sistema sanitario;

da varie associazioni fu chiesta una proroga dei termini al Ministro in indirizzo, ma a tale richiesta venne dato un netto rifiuto;

il Governo mediante la regolarizzazione ha fatto entrare nelle casse dello Stato 150 milioni di euro dal contributo *una tantum* e 4 milioni e mezzo dall'acquisto di valori bollati. Inoltre ha ottenuto una rendita di altri 90 milioni l'anno di contributi previdenziali. Ma se fosse stata sanata la posizione di tutte le badanti irregolari l'incasso per lo Stato sarebbe salito a oltre 400 milioni di euro per tasse e contributi,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo non intendano promuovere la riapertura dei termini di regolarizzazione, almeno fino alla fine dell'anno in corso, per dare una maggiore informazione e la possibilità di presentare la domanda di regolarizzazione alle famiglie che hanno intenzione di sanare la posizione delle proprie badanti.

(4-03547)

(29 luglio 2010)

RISPOSTA. – Con le disposizioni contenute nell'art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Governo ha voluto consentire l'emersione del lavoro domestico irregolare, nell'ambito di una serie di misure volte, sul piano generale, a dare sostegno alle famiglie.

Infatti, la possibilità di dichiarare la sussistenza pregressa dei rapporti di lavoro riguardanti l'assistenza a persone affette da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza, ovvero il sostegno al bisogno familiare, è stata concessa a tutte le famiglie, prescindendo dalla nazionalità del lavoratore. Il provvedimento, pertanto, ha riguardato sia i lavoratori italiani e comunitari sia quelli extracomunitari.

La misura legislativa si è mossa, tra l'altro, in stretta aderenza con gli impegni presi in ambito comunitario con il Patto europeo per l'immigrazione ed asilo, approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2008, che ha vincolato gli Stati membri a non adottare sanatorie generalizzate.

L'iniziativa del Governo, infatti, è stata finalizzata a favorire il sostegno alle famiglie, facendo emergere, nel contempo, situazioni di irregolarità nel lavoro domestico.

Nel periodo di tempo previsto dall'art. 1-ter sono pervenute 295.117 domande, di cui 179.985 per *colf* e 115.132 per badanti.

In merito all'auspicata possibilità di proroga o di riapertura dei termini, non si è ritenuto di procedere con un provvedimento normativo in tal senso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VIALE

(16 giugno 2011)

PIGNEDOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, contiene anche disposizioni riguardanti la regolarizzazione del lavoro domestico degli extracomunitari;

il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro presentata dai datori di lavoro « è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o da *handicap* che ne limitano l'autosufficienza»;

per il lavoratore extracomunitario, detta dichiarazione deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che, come stabilito dal comma 7 dell'articolo 1 citato, verificata l'ammissibilità della domanda ed acquisito il parere della questura sull'insussistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di soggiorno per lavoro subordinato;

lo stesso comma 7 stabilisce inoltre che la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento;

considerato che:

molte delle suddette domande presentate dai datori di lavoro sono state dichiarate inammissibili e dunque rigettate perché contenenti la richiesta di regolarizzazione per un numero di lavoratori superiore a quello previsto dal comma sopra richiamato, ovvero oltre il limite di un'unità per le *colf* e di due per le *badanti*;

tale situazione penalizza ingiustamente quei lavoratori aventi diritto all'emersione ed alla regolarizzazione, molti dei quali hanno già reperito altra occupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza quanto riportato in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga di attivarsi al fine di risolvere la spiacevole situazione in cui si sono venuti a trovare tutti quei lavoratori extracomunitari che a causa di un'errata dichiarazione del loro datore di lavoro hanno vi-

sto respingere la propria regolarizzazione disponendo a loro favore un permesso di soggiorno per ricerca e attesa di occupazione.

(4-04131)

(23 novembre 2010)

RISPOSTA. – L'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, oltre a contenere disposizioni riguardanti le regolarizzazioni del lavoro domestico degli extracomunitari, prevede espressamente che la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve essere limitata, per ciascun nucleo familiare, ad un'unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per l'assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza.

Alla luce di questo principio sono state dichiarate irricevibili le domande risultate, secondo l'ordine temporale di presentazione, «in esubero» rispetto ai limiti fissati dalla norma richiamata.

Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda la situazione relativa ai lavoratori che non hanno potuto usufruire, per tale ragione, della procedura di emersione, le disposizioni vigenti non prevedono il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca e attesa occupazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VIALE

(14 giugno 2011)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la sicurezza delle persone nelle strade rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

il tratto della strada statale 16 direzione Nord compreso tra il chilometro 813+200 e il chilometro 811+300 non è adeguato alle norme di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche);

tale tratto non è dotato di una viabilità di servizio;

lungo il tratto di strada predetto insistono numerosi insediamenti abitativi costruiti successivamente al rilascio di giuste licenze edilizie concesse dal Comune di Bari, ancor prima che fosse realizzato il raddoppio della strada statale 16;

ricadendo gli accessi ai suddetti insediamenti abitativi direttamente sulla strada statale, i residenti sono continuamente esposti al rischio di essere investiti dalle autovetture e mezzi pesanti che transitano a velocità che va ben oltre quella indicata dalla segnaletica stradale verticale, ovvero 70 chilometri orari;

numerosi sono stati gli incidenti stradali in cui i mezzi pesanti e autovetture si sono ribaltati rovinando contro i muri di cinta degli insediamenti abitativi, ricadendo talvolta anche nelle proprietà, indi arrecando ingenti danni che non hanno per fortuna coinvolto le persone;

le case a tutt'oggi non sono collegate alla rete fognaria e alla rete di erogazione del gas, tanto che i proprietari sono stati costretti a dotarsi di fosse biologiche e bombole di gas, con conseguente aggravio di spese domestiche;

l'assenza di una viabilità di servizio espone inoltre continuamente la popolazione residente ad un inquinamento acustico e ambientale che, come noto, può essere causa di importanti patologie a carico dell'organo dell'udito, dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;

l'ANAS SpA, interpellata in data 7 novembre 2007 dal movimento civico Pro Civitate, con nota Prot. CBA-0040251-P del 19 dicembre 2007, rispondeva che nel breve termine sarebbe stata potenziata la segnaletica di pericolo già presente, con segnaletica luminosa e bande ottiche, annunciando altresì l'ultimazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione nel tratto in questione di una viabilità di servizio, che sarebbe stato discusso con il Comune di Bari;

in assenza di adeguate iniziative adottate dall'ANAS SpA, il movimento civico Pro Civitate nella persona del suo Presidente in data 9 giugno 2008 formalizzava un esposto-denuncia presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari;

a seguito di deliberazione della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera del 26 luglio 2006, era stato predisposto un rapporto relativo all'attuazione della «legge obiettivo», che come noto tra gli interventi deliberati dal CIPE, n. 8/2, luglio 2007 (tomo I, II e III), individuava nel capitolo «Macro Opera 10 Sistemi Urbani» la variante alla tangenziale di Bari tra il chilometro 806+400 e il chilometro 814+000;

l'assenza di attese e giuste determinazioni dell'ANAS SpA e, al contempo, del Comune di Bari induce la popolazione residente ad essere continuamente esposta al rischio di incidenti stradali, nonché a convivere con una serie di altri disservizi, quali gli anzidetti collegamenti alla rete fognaria e alla rete di erogazione del gas e l'esposizione agli inquinamenti acustico e ambientale;

l'intensificarsi del traffico veicolare, dovuto al continuo transito di autovetture e mezzi pesanti provenienti dal Salento e dalla stazione portuale di Brindisi diretti verso Nord, desta serio allarme e preoccupazione nella popolazione residente;

il Ministro in indirizzo, nell'agosto 2008, aveva fatto sapere che l'ANAS SpA, con riguardo alla realizzazione della variante alla tangenziale di Bari, aveva avviato la progettazione preliminare per la realizzazione del tratto tra il chilometro 806+400 e il chilometro 814+000 della tangenziale stessa al fine di garantire la continuità delle 6 corsie, ma che l'opera, che rientrava nell'elenco delle opere della «legge obiettivo» di cui alla delibera Cipe n. 121 del 2001 allegato 2, nell'ambito dell'infra-

struttura «Tangenziale di Bari» con un costo stimato in circa 51 milioni di euro, non risultava tuttavia presente nel contratto di programma ANAS 2007-2013 del 30 luglio 2007 né risultava presente nell'aggiornamento al contratto di programma ANAS 2008 del 22 febbraio 2008, e che nessun progetto relativo all'infrastruttura in questione era pervenuto presso il Ministero ai fini dell'avvio delle procedure di cui alla «legge obiettivo»;

il 9 febbraio 2010, nel corso di un incontro tenutosi presso la Prefettura di Bari, il Capo Compartimento dell'ANAS SpA asseriva che la progettazione relativa alla realizzazione della variante di Torre a Mare riguardava un tratto di chilometri 18, che il progetto preliminare era stato già approvato e che il progetto definitivo era in conferenza dei servizi. Asseriva anche che i tempi presumibili per la conclusione dell'*iter* istruttorio erano di circa un anno e che l'opera non era coperta da finanziamento nonostante la medesima fosse di interesse nazionale, indi inserita nei programmi quadro delle opere pubbliche a livello sia regionale che nazionale;

l'interrogante è venuta a conoscenza del fatto che Acquedotto pugliese SpA ha richiesto ai residenti in agro di Torre a Mare il saldo dei canoni di attraversamento ANAS per la realizzazione dell'impianto idrico-fognante per gli anni 2005-2010;

dagli anni '70 all'agosto 2010 i residenti non avevano mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento dei canoni da corrispondersi all'ente proprietario della strada, dovuti ai sensi dell'art. 27, comma 7, del codice della strada, addebitando ciò al fatto che a tutt'oggi i predetti immobili per ragioni non addebitabili ai legittimi proprietari non sono collegati alla rete fognaria, tanto che, come detto, le unità abitative sono servite da fosse biologiche;

è segnalato che alcuni complessi abitativi di recente costruzione, che insistono a ridosso del medesimo tratto della strada in direzione Sud, sarebbero collegati alla rete fognaria;

se rispondesse al vero che alcuni complessi abitativi di recente costruzione sono collegati alla rete fognaria, mentre quelli preesistenti da oltre un trentennio continuano a non godere dei medesimi servizi pur avendo subito espropri mai congruamente indennizzati di porzioni delle proprietà, affinché la strada statale 16 potesse essere ampliata, insanabile sarebbe la disparità di trattamento a danno di questi ultimi;

ripetute volte il Comune di Bari e l'ANAS SpA sono stati sollecitati ad adottare significative iniziative tese a rimuovere le cause che impediscono di fatto ai cittadini di poter collegare le residenze alla rete fognaria e alla rete di erogazione del gas, indi consentire loro migliori qualità di vita;

l'elevazione del limite di velocità nel tratto della strada statale 16 da 50 a 70 chilometri orari, se è vero che rende il traffico veicolare più scorrevole, rende ancor più rischiose le manovre di accesso e uscita dalle proprietà, esponendo i residenti al rischio di incidenti;

a tutt'oggi non è dato sapere quando sarà realizzata la variante alla strada statale 16 o, in alternativa, un percorso viabile di servizio che di

fatto rappresenterebbe per i cittadini residenti lungo il tratto la risoluzione a tutti i loro annosi problemi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente, per quanto di propria competenza, valutare l'opportunità di sollecitare l'ANAS SpA, Acquedotto pugliese SpA e il Comune di Bari a non indugiare oltre, indi ad adottare significative iniziative tese a rimuovere le cause che a tutt'oggi impediscono ai cittadini residenti lungo il tratto della strada statale 16 di poter collegare le loro proprietà alla rete fognaria e alla rete di erogazione del gas;

se non ritenga necessario ed urgente valutare l'opportunità di impegnare l'ANAS SpA affinché, nelle more che il tratto della predetta strada statale 16 sia adeguato alle norme di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*), del codice della strada desista dal pretendere, per il tramite dell'Acquedotto pugliese, i canoni che ai sensi dell'art. 27, comma 7, del codice della strada sono stati richiesti per gli anni trascorsi e che matureranno in futuro;

se non ritenga opportuno ed urgente impegnare il Prefetto di Bari affinché convochi un incontro con i responsabili dell'ANAS SpA al fine di avere notizie in merito allo stato di avanzamento degli studi progettuali che il predetto ente aveva predisposto per risolvere gli annosi problemi che coinvolgono i cittadini residenti lungo il predetto tratto della strada statale 16;

se non ritenga opportuno accertare se l'ANAS SpA, successivamente all'agosto 2008, abbia presentato il progetto relativo all'infrastruttura predetta o in alternativa un progetto per la realizzazione di un percorso viabile di servizio;

se non ritenga opportuno accertare se l'ANAS SpA, successivamente al 22 febbraio 2008, abbia inserito la realizzazione dell'infrastruttura predetta nei successivi aggiornamenti di programma;

se non ritenga opportuno accertare se l'ANAS SpA recentemente abbia concesso l'attraversamento del predetto tratto per la posa in opera di condotte della rete fognaria a servizio di complessi abitativi di recente costruzione con esclusione delle predette unità abitative che insistono in direzione Nord;

se, alla luce di quanto detto e nelle more che il tratto di strada sia adeguato alle norme di cui all'art. 2, comma 2 lettera *b*), del codice della strada, non ritenga di valutare l'opportunità di accertare se ricorrano i presupposti affinché il tratto di strada possa essere declassato a strada regionale o provinciale;

se risulti che la realizzazione della variante alla tangenziale di Bari tra il chilometro 806+400 e il chilometro 814+000 rientri a tutt'oggi tra le opere da realizzarsi;

se risulti che la realizzazione della predetta infrastruttura sia coperta da finanziamento;

se sia a conoscenza circa l'ultimazione dello studio di fattibilità prodotto dall'ANAS SpA relativo alla realizzazione nel tratto in questione di una viabilità di servizio;

se sia a conoscenza di eventuali iniziative che l'ANAS SpA intenda assumere al fine di tutelare l'incolumità della popolazione residente lungo il suddetto tratto di strada e al contempo di quanti la percorrono;

se non ritenga necessario ed urgente impegnare l'ANAS SpA affinché, nelle more che sia realizzata la variante o in alternativa una viabilità di servizio, al fine di scongiurare il rischio di altri incidenti stradali, danni e disagi a carico di quanti risiedono a ridosso della medesima strada, provveda all'installazione di uno spartitraffico invalicabile tra le due corsie della carreggiata della strada statale 16 direzione Nord, nel tratto compreso tra il chilometro 813+200 ed il chilometro 811+300, così da creare provvisoriamente una viabilità di servizio, o in alternativa all'installazione di rilevatori della velocità *tutor* ristabilendo al contempo che lungo il predetto tratto di strada il limite di velocità sia quello consentito nei centri abitati, ovvero 50 chilometri orari.

(4-04436)

(26 gennaio 2011)

RISPOSTA. – Il Consiglio di amministrazione ANAS il 31 marzo 2010 ha deliberato l'approvazione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione, in *project financing*, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari e Mola di Bari, presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Torno global contracting SpA e Aleandri SpA, ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie per la pubblicazione del bando di gara destinato ad individuare il soggetto concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento.

Il 6 agosto 2010 la Silec SpA e la Gefip holding SA hanno presentato, ai sensi del citato decreto legislativo, uno studio di fattibilità avente per oggetto la realizzazione in concessione del collegamento autostradale Bari-Brindisi-Lecce, che include anche la variante alla strada statale 16, nel tratto compreso tra Bari e Mola di Bari, di cui allo studio citato.

È stata, quindi, sospesa la pubblicazione del bando di gara relativo alla variante al tratto della statale 16, approvato con la delibera del 31 marzo 2010, in attesa della valutazione del nuovo studio di fattibilità presentato.

Corre l'obbligo di segnalare che anche il Compartimento ANAS della viabilità della Puglia ha redatto un progetto preliminare, relativo al tratto di strada statale 16 compreso tra il chilometro 805 (nei pressi dello svincolo attuale con la strada statale 100) e il chilometro 822 (nei pressi dello svincolo attuale con la strada provinciale Mola-Rutigliano), che è stato approvato dal Consiglio di amministrazione ANAS il 28 maggio 2009. Nel settembre dello stesso anno ANAS ha anche avviato l'*iter* per la procedura

di valutazione di impatto ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tuttavia in seguito all'approvazione della proposta di *project financing*, relativa allo stesso tratto di strada, la Direzione centrale finanza di progetto ha disposto la sospensione di ogni attività in corso.

ANAS ha comunque inserito il progetto, ancora privo di finanziamento, negli aggiornamenti programmatici (piano attuativo 2010-2015) in coerenza con i piani programmatici regionali: piano regionale dei trasporti e accordo quadro.

ANAS ha, inoltre, previsto e realizzato lungo la carreggiata nord, tra il chilometro 811+300 e chilometro 813+450, una serie di interventi finalizzati a migliorare gli *standard* di sicurezza della circolazione stradale, in considerazione della peculiarità del tratto chiamato a far fronte anche al traffico pendolare da e per il capoluogo regionale.

In particolare: a) è stato realizzato il tappeto di tipo drenante e fo-noassorbente nel tratto direzione nord dal chilometro 811+350 al chilometro 813+450, tratto Torre a mare-Bari, in corrispondenza degli insediamenti abitativi. Con la posa in opera di tale tappeto, oltre a migliorare l'aderenza superficiale, si è certamente ridotto l'inquinamento acustico legato alla circolazione stradale; b) sono stati integrati i pali di illuminazione e potenziati gli impianti illuminanti con la sostituzione delle armature stradali; c) sono stati installati pannelli modulari di curva luminosi, con funzionamento a *led* al chilometro 813+150 (svincolo Torre a mare nord); d) è stato installato un portale stradale con targa di preavviso «zona abitata» munito di lampeggiatori, al chilometro 813+820 carreggiata nord; e) è stata potenziata la segnaletica verticale con lampeggiatori; f) sono state installate targhe di indicazione «controllo elettronico della velocità»; g) è stata potenziata la segnaletica complementare (delineatori di margine); h) è stata ridelineata la segnaletica orizzontale in termo spruzzato.

Per quanto riguarda la richiesta di installare uno spartitraffico invalicabile tra le due corsie della carreggiata nord, nel tratto tra le progressive 813+200 e 811+300, si evidenzia che l'ipotesi non è tecnicamente percorribile in quanto l'attuale dimensione della carreggiata non consentirebbe di garantire, su un'unica corsia, il deflusso dell'elevato volume di traffico presente sull'itinerario internazionale E55, strada statale 16. Lo spartitraffico richiesto porterebbe alla formazione di numerose code su molti tratti della statale, con enormi disagi per la circolazione e con forti rischi dal punto di vista della sicurezza stradale. In tali condizioni nel tratto parzializzato, anche in occasione di un semplice incidente, si verificherebbe il blocco totale della circolazione, con la conseguente impossibilità da parte dei mezzi di soccorso di raggiungere il luogo del sinistro.

Per il collegamento alla rete fognaria, si comunica che non risultano emessi dal Compartimento ANAS della viabilità per la Puglia negli ultimi anni pareri negativi a richieste di allacciamenti alla rete idrica e/o fognaria né, tantomeno, risultano recenti richieste invase.

Giova a tal proposito evidenziare che nel corso degli anni ANAS ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 285 del 1992

(codice della strada), e successive modificazioni, la società Acquedotto pugliese (AQP) ad effettuare lavori di attraversamento/fiancheggiamento di condotte idrico-fognanti lungo la strada statale 16 Adriatica, ma tali lavori, benché autorizzati dall'ANAS in qualità di ente proprietario della strada, sono stati progettati e realizzati a cura e spese dell'AQP. Detta autorizzazione prevede la corresponsione, da parte del concessionario, di un canone annuo ai sensi dell'articolo 27 del codice, a fronte del quale ANAS emette annualmente fattura a carico di AQP SpA. Il rapporto concessorio è esclusivamente tra ANAS e AQP SpA e di conseguenza nessuna relazione sussiste tra ANAS e gli utenti di AQP. Per le concessioni esistenti, rilasciate in epoca remota, ANAS ha più volte sollecitato AQP alla regolarizzazione delle stesse mediante rinnovo; soltanto una concessione è stata rilasciata nel 2010 ad un soggetto privato la cui area ricade in fregio alla statale 16 direzione sud.

Si sottolinea, infine, che allo stato attuale non risultano giacenti presso ANAS pratiche tese all'ottenimento della concessione per la realizzazione di condotte idrico-fognanti nel tratto in questione.

Per quanto attiene all'opportunità di valutare i presupposti per declassificare il tratto di strada statale 16, compreso tra i chilometri 811+300 e 813+200, si comunica che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997, ha introdotto il concetto di rete autostradale e stradale nazionale, che risulta essere costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e dal quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati confinanti. In virtù di tale impostazione si è, quindi, provveduto a conformare la suddetta rete adottando uno schema a maglie, costituito da un insieme di elementi che si identificano con le strade (archi), collegate da un sistema di interconnessioni (nodi).

Ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», una volta acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il parere della Commissione parlamentare consultiva, in ordine alla riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 59 del 1997, si è individuata la rete stradale e autostradale nazionale di cui la statale 16 è parte integrante. Tale arteria, infatti, assolve un'importante funzione di collegamento tra numerosi capoluoghi regionali e provinciali (Padova, Rovigo, Ferrara, Ancona, Pescara, Foggia, Bari, Brindisi e Lecce) e rappresenta un elemento essenziale del corridoio adriatico, quale asse stradale di interconnessione ed interscambio, con le autostrade A13, A14, A16 e A25.

Quindi risulta evidente che la valenza dell'itinerario è stata valutata non solo come singola direttrice di collegamento ma, soprattutto, in base alla funzione strategica che l'arteria svolge nel quadro complessivo della rete autostradale e stradale nazionale.

L'eventuale diversa classificazione, anche di un solo tratto della statale 16 avrebbe come conseguenza l'interruzione della continuità di un'importante maglia infrastrutturale e lo stravolgimento della sua interazione con le reti contermini.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(10 giugno 2011)

RUSCONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

gli Istituti italiani di cultura svolgono una fondamentale opera di diffusione e promozione della cultura italiana all'estero;

detti Istituti costituiscono la principale e più autorevole risposta all'interesse che la cultura, la storia e la lingua italiane continuano a suscitare nel mondo;

in tale panorama particolare importanza e prestigio riveste uno dei primi Istituti culturali italiani fondati in Francia ovvero l'Istituto italiano di cultura di Grenoble, fondato nel 1961;

nel corso degli anni ha svolto un'intensa attività dando vita ad una serie di iniziative tutte egualmente interessanti e di alto interesse culturale; tra queste si ricorda il *festival* del Cinema italiana di Annecy istituito nel 1983;

ancora oggi l'Istituto è molto attivo e, in collaborazione con il COMAMICI (Comitato degli amici dell'Istituto di Cultura), propone ogni anno eventi di vario tipo rivolti a un pubblico di età, origine e dai più diversi interessi; sono circa 500 gli studenti iscritti ai corsi per l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana;

considerato che:

nell'ambito di un piano di riorganizzazione della rete degli Istituti di cultura, il Ministero degli affari esteri ha programmato il declassamento di numerose sedi nonché la chiusura di alcune sedi tra cui quella di Grenoble;

la chiusura di tale importante Istituto rappresenterebbe una grave ed incomprensibile defezione nella rappresentanza e nella promozione della cultura italiana in un'area territoriale che vanta un alto valore strategico ed una considerevole presenza di connazionali;

tale decisione ha già raccolto il fermo dissenso delle comunità locali, così come quello delle rappresentanze sindacali, essendo l'Istituto di cultura di Grenoble un punto di riferimento imprescindibile per la comunità italiana residente in tale area della Francia e un importante strumento per la collaborazione con il mondo culturale e scientifico del Paese ospitante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la prevista chiusura dell'Istituto di cultura italiana di Grenoble non sia fortemente lesiva per il Paese sotto il profilo culturale, scientifico, economico e dell'immagine

nonché in forte contrasto con l'ambizione di vedere nascere una vera cultura europea comune;

se, alla luce di tali considerazioni, non ritenga di dover riconsiderare la decisione assunta in ordine alla chiusura di tale importante Istituto, al fine di non compromettere la nascita di una vera Europa culturale;

se non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine per reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza di tale importante Istituto;

infine, come intenda salvaguardare le professionalità impiegate presso tale Istituto che da anni si adoperano con successo alla promozione della cultura, della lingua e dell'immagine del Paese.

(4-05285)

(26 maggio 2011)

RISPOSTA. – La chiusura dell'Istituto italiano di cultura di Grenoble si inserisce in un piano di riorganizzazione della nostra rete culturale, che è a sua volta il risultato di una riflessione avviata dall'amministrazione a seguito della riforma del Ministero varata negli scorsi mesi.

Si è imposta pertanto la necessità, da un lato, di procedere ad una più razionale distribuzione delle risorse e, dall'altro, di adeguare le attività degli istituti italiani di cultura alle nuove esigenze di politica estera garantendo la nostra presenza in aree di interesse prioritario. Lungi dal costituire un suo depotenziamento, l'aggiornamento della rete si configura piuttosto come un rilancio dell'attività di promozione culturale, da un lato, grazie al maggior coordinamento e all'ottimizzazione delle risorse, dall'altro, grazie ad economie di scala volte a garantire maggiore impatto e coerenza all'attività.

Con riferimento alla chiusura dell'Istituto di Grenoble, pur comprendendo le preoccupazioni dell'interrogante circa il rischio di un depotenziamento dell'azione culturale in Francia, si assicura che le istituzioni italiane continueranno ad operare attivamente per mantenere i risultati finora conseguiti, attraverso l'impiego di soluzioni sostenibili nel tempo, quali la maggiore interazione con gli altri protagonisti del Sistema Italia e l'uso più efficace delle risorse disponibili (lettorati; Dipartimenti di italianistica; comitati della Dante Alighieri; eccetera).

A tale scopo, nel corso di ripetuti incontri con esponenti delle collettività locali, sono stati già avviati contatti per stabilire forme di collaborazione che ci consentano di continuare la nostra attività di promozione culturale a Grenoble anche in futuro.

Quanto al personale dell'Istituto, si fa presente che l'addetto culturale attualmente in servizio è prossimo al collocamento a riposo; mentre per i due contrattisti locali sono attualmente allo studio soluzioni atte a garantire il loro impiego presso altri uffici dell'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(15 giugno 2011)

